

Il fermo amministrativo è illegittimo se pregiudica il regolare funzionamento dell'attività lavorativa del contribuente



Sentenza della CTP di Ravenna.

Il fermo amministrativo è illegittimo se pregiudica il regolare funzionamento dell'attività lavorativa del contribuente.

È quanto emerge dalla **sentenza n. 744/02/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna.**

Il giudizio è stato intrapreso da un contribuente che non ha pagato la TARSU per gli anni dal 2007 al 2010 e che per questa ragione è finito nel mirino del concessionario per la riscossione che ha disposto il fermo amministrativo sull'automezzo di proprietà.

La difesa ha evidenziato:

- che il **valore corrente del veicolo era pari a zero**, quindi non solo non garantiva il credito azionato, ma creava un inutile aggravio di costi per il debitore;
- che il fermo rendeva **impossibile lo svolgimento dell'attività lavorativa** in quanto il ritorno a casa alla chiusura degli esercizi commerciali, dove

occasionalmente il ricorrente riesce a trovare temporanea occupazione, avviene a orari in cui non sono più disponibili i mezzi di trasporto pubblico.

Ebbene, l'adita CTP di Ravenna ha condiviso le censure mosse dal contribuente, annullando il provvedimento dell'esattore.

Il Collegio ha motivato l'annullamento del fermo facendo leva **sui principi di logicità e ragionevolezza** sanciti dallo Statuto del contribuente (L. n. 212/2000) alle cui disposizioni non può certo sottrarsi il concessionario, per effetto di quanto previsto dall'articolo 17.

Sicché, scrivono i giudici di primo grado, *“quando il concessionario emette un provvedimento di fermo amministrativo di un veicolo, **deve valutare** non solo se il bene ha un valore tale da essere in grado di far fronte al credito da soddisfare **ma anche accertare** che non rivesta una rilevanza essenziale nello svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente e, nel caso ricorra questa situazione, **verificare** l'eventuale esistenza di altri beni da sottoporre a fermo, **in ogni caso motivare** la misura cautelare scelta con riferimento sia alla persona del debitore sia ai rischi relativi al recupero del credito vantato in caso di scelte diverse”*.

A giudizio della CTP, l'ente riscossore si è sottratto a tali valutazioni. L'opposizione del debitore è stata pertanto accolta, con compensazione delle spese.

FONTE: fiscal-focus.info